

ESAME DI STATO PER LA ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI DOTTORE COMMERCIALISTA
ED ESPERTO CONTABILE.

I SESSIONE 2013
SEZIONE A
PROVA PRATICA
17 LUGLIO 2013

Tema 3

QUESITI

Il candidato, dopo aver provveduto al calcolo delle imposte differite e anticipate sulla base delle informazioni e dei documenti forniti,:

1. determini le riprese fiscali ai fini I.R.E.S. in aumento ed in diminuzione del reddito imponibile;
2. determini l'imposta I.R.E.S. di competenza dell'esercizio;
3. completi la scheda delle scritture contabili allegata, relativa alla rilevazione delle imposte anticipate/differite/dirette dell'esercizio (I.R.E.S.), tenuto conto che l'IRAP risulta già essere stata determinata in Euro 27.500;
4. compili il quadro RF del modello unico società di capitali allegato (da rigo RF4 a RF62);
5. compili il quadro RN del modello unico società di capitali allegato giungendo fino alla determinazione dell'imposta I.R.E.S. a "saldo" (imposta a debito RN23/ imposta a credito RN24) per l'esercizio 2012 tenuto conto delle ritenute subite nel corso dell'esercizio e degli acconti versati, come risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nell'esercizio 2010 la società ha rateizzato fiscalmente la plusvalenza di Euro 80.000 realizzata sulla vendita di cespiti (Art. 86 T.U.I.R.).

Il compenso amministratori deliberato per l'anno 2012 in Euro 140.000, per l'importo di Euro 20.000 è stato pagato nel febbraio 2013.

Risultano iscritti nel conto economico dividendi deliberati in favore della società "Y" per Euro 100.000, di cui Euro 60.000 incassati nell'esercizio 2012 ed Euro 40.000 incassati nell'esercizio 2013.

In merito al riporto della perdita fiscale dell'esercizio 2012 e all'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate relative, si precisa, come previsto dal principio contabile nazionale n. 25, che per la Società "Y" sussistono le seguenti condizioni:

- a) l'esistenza di una "ragionevole certezza" di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili;
- b) la certezza che le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate;
- c) la garanzia e la ragionevole certezza che tali circostanze non si ripeteranno.

Sono presenti nel conto economico costi parzialmente deducibili o non deducibili

Il candidato non proceda ad effettuare le variazioni fiscali riferite alla deducibilità della quota Irap pagata nell'esercizio

Società "Y"

Riferimenti dichiarativo

Anno 2012

Anno 2011

Stato patrimoniale attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

II) Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

Terreni - Totale lordo

Fabbricati - Totale lordo

Fabbricati - Totale fondi amm.to

2) Impianti e macchinari

Impianti e macchinari - Totale lordo

Impianti e macchinari - Totale fondi amm.to

3) Attrezzatura

Attrezzatura - Totale lordo

Attrezzatura - Totale Fondo amm.to

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate

C) Attivo circolante

I) Rimanenze

1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo

2) Rimanenze prodotti in corso di lavorazione e semilav.

4) Prodotti finiti e merci

II) Crediti

1) Verso clienti

Clienti esigibili entro esercizio

Fondo svalutazione crediti esigibili entro esercizio

2) Crediti verso imprese controllate

4-bis) Crediti tributari

Ritenute subite su interessi

Acconti IRES

Altri crediti tributari entro esercizio

4-ter) Imposte anticipate

5) Verso altri

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV) Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

Stato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

I) Capitale

III) Riserve di rivalutazione

IV) Riserva legale

V) Riserve statutarie disponibili

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio

B) Fondi per rischi ed oneri

2) Fondo imposte differite

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

4) Debiti verso banche

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori

9) Debiti verso imprese controllate

11) Debiti verso controllanti

12) Debiti tributari

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) Altri debiti

TOTALE PASSIVO

Società "Y"

Anno 2012

Anno 2011

Conto economico

A) Valore della produzione		4.091.247	6.294.748
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.017.250	6.215.617	
2) Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	16.456	9.784	
5) Altri ricavi e proventi	57.542	69.347	
B) Costi della produzione		4.315.291	6.246.007
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.532.056	4.204.404	
7) Per servizi	845.338	1.023.928	
Prestazioni professionali per tenuta contabilità e paghe	16.789	29.430	
Compensi per amministratori deliberati nell'esercizio RF15 - Inded. € 20.000	140.000	140.000	
Provvigioni passive ed oneri relativi	23.650	31.230	
Collaborazioni occasionali dirette afferenti l'attività d'impresa	2.640	4.800	
Spese di trasporto	43.707	49.931	
Lavorazioni esterne	312.728	319.865	
Commissioni bancarie	2.190	1.969	
Consumo di energia	133.472	196.356	
Somministrazione gas	11.864	17.434	
Acqua	986	1.022	
Spese di pulizia	10.106	13.842	
Vigilanza	3.783	3.783	
Spese telefoniche RF32 - Inded. € 1.756	8.779	8.884	
Spese postali e affrancatura	1.462	1.612	
Mostre e fiere	15.630	26.780	
Spese di rappresentanza (vitto e alloggio) RF24 - Inded. € 15.850 RF43 - Ded. € 11.738	15.650	16.892	
Assicurazioni obbligatorie per legge	19.890	19.216	
Assicurazioni autovetture aziendali non assegnate ai dipendenti RF19 - Inded. € 3.638	5.896	5.958	
Carburante autovetture aziendali non assegnate ai dipendenti RF19 - Inded. € 2.719	4.532	5.310	
Altri costi per servizi	71.585	129.614	
8) Per godimento di beni di terzi	5.083	5.080	
9) Per il personale	749.715	780.965	
10) Ammortamenti e svalutazioni	180.843	174.596	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.432	2.852	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	178.411	171.744	
Amm.to ordinario immobili	49.496	49.496	
Amm.to ordinario impianti e attrezzature	128.915	120.248	
Amm.to ordinario altri beni	-	2.000	
c) Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 25.663	36.141	
12) Accantonamento per rischi	-	-	
13) Altri accantonamenti	-	-	
14) Oneri diversi di gestione	27.920	20.893	
IMU - Imposta municipale propria RF17 - Inded. € 10.928	10.928	9.753	
Tassa sui rifiuti	4.974	4.750	
Tassa possesso autovetture aziendali non assegnate ai dipendenti RF19 - Inded. € 607	1.012	1.150	
Multe, ammende e sanzioni RF32 - Inded. € 4.203	4.203	1.283	
Altri oneri diversi di gestione	6.803	3.957	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 224.044	48.741	
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni	100.000	-	
a) Proventi da partecipazioni in imprese controllate	-	-	
Dividendi da impresa controllata nazionale RF47 - Ded. € 57.000 RF54 - Ded. € 40.000	100.000	-	
b) Proventi da partecipazioni in imprese collegate	-	-	
c) Altri proventi da partecipazioni	-	-	
16) Altri proventi finanziari	19.690	5.305	
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	
b) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	
c) Proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	

d) Proventi diversi dai precedenti	19.690	5.305
1) Proventi diversi da imprese controllate	-	-
2) Proventi diversi da imprese collegate	-	-
3) Proventi diversi da controllanti	-	-
4) Proventi diversi da altri	19.690	5.305
Interessi bancari e postali	19.690	5.305
17) Interessi e altri oneri finanziari	4.929	7.718
a) Interessi e oneri finanziari da imprese controllate	-	-
b) Interessi e oneri finanziari da imprese collegate	-	-
c) Interessi e oneri finanziari da controllanti	-	-
d) Interessi e oneri finanziari da altri	4.929	7.718
Interessi passivi su debiti verso banche	4.929	7.718
17-bis) Utili e perdite su cambi	- 1.000	- 1.185
Utili su cambi (realizzati)	469	2.969
Perdite su cambi (realizzate)	1.469	4.154
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	113.761	- 3.598
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	32.381	12.593
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 77.902	57.736
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	27.500	58.800
a) Imposte correnti	27.500	63.200
IRES - Imposte correnti	-	25.000
IRAP - Imposte correnti	27.500	38.200
b) Imposte differite	-	- 4.400
c) Imposte anticipate	-	-
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 105.402	- 1.064

Società "Y"**Scheda scritture contabili**

Utile (perdita) da bilancio - 77.902,00

31/12/2012			
Imposte differite	a	Fondo imposte differite
<i>Rilevate imposte differite su dividendi non percepiti nell'esercizio</i>			

31/12/2012			
Fondo imposte differite	a	Imposte differite
<i>Storno imposte differite su plusvalenze</i>			

31/12/2012			
Crediti per imposte anticipate	a	Imposte anticipate
<i>Rilevate imposte anticipate su compenso amministratore non pagato</i>			

31/12/2012			
Crediti per imposte anticipate	a	Imposte anticipate
<i>Rilevate imposte anticipate sulla perdita fiscale dell'esercizio</i>			

Tot. Utile (Perdita) prima delle imposte

31/12/2012			
Diversi	a	Debiti tributari imposte dirette
<i>Stanziati le imposte di competenza dell'esercizio 2012</i>			
IRES		
IRAP			27.500,00

Tot. Utile (Perdita) dopo le imposte

**PROSPETTI DI DETTAGLIO DELLE IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
ESISTENTI ALLA DATA DI INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012 (01/01/2012)**

IMPOSTE DIFFERITE SU DIVIDENDI NON INCASSATI

ANNO 2012	
Dividendi deliberati nell'esercizio	100.000,00
Dividendi incassati nell'esercizio	60.000,00
Dividendi non percepiti	40.000,00

RIPRESA FISCALE DIVIDENDI INCASSATI	ripresa in diminuzione
RIPRESA FISCALE DIVIDENDI NON INCASSATI	ripresa in diminuzione
IRES	27,50% imposte differite su quota dividendi non incassata
Imposte differite	a	Fondo imposte differite

IMPOSTE DIFFERITE SU PLUSVALENZE ANNI PRECEDENTI

PROSPETTO DI RATEIZZAZIONE DELLA PLUSVALENZA REALIZZATA NEL 2010

	TOTALE	2010	2011	2012	2013	2014
2010	80.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

RIPRESA FISCALE PLUSVALENZE	ripresa in aumento
-----------------------------	-------	--------------------

**PROSPETTO DI RIEPILOGO DELLE IMPOSTE DIFFERITE GIÀ
ACCANTONATE CON RIFERIMENTO AGLI ANNI PRECEDENTI
SULLE PLUSVALENZE RATEIZZATE ED EVIDENZA DEI RILASCI ANNUALI**

	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
MOVIMENTAZIONI ANNUE	17.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
RESIDUO A FINE ESERCIZIO	17.600,00	13.200,00	8.800,00	4.400,00	0,00

Fondo imposte differite	a	Imposte differite
-------------------------	---	-------------------------

**IMPOSTE ANTICIPATE SU COMPENSO AMMINISTRATORE DELIBERATO
MA NON CORRISPOSTO NELL'ESERCIZIO 2012**

COMPENSO NON PAGATO	20.000
Imposte anticipate IRES 27,50%

Crediti per imposte anticipate	a	Imposte anticipate
--------------------------------	---	--------------------------

– per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta di cui alla lettera b-bis) dell'art. 164 del TUIR, la misura del 90 per cento sia sostituita con quella del 70 per cento.

I nuovi limiti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

3.12

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

L'art. 3, comma 15, ha modificato il comma 1 dell'art. 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Quest'ultima prevede che per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio - promuove iniziative idonee per la costituzione di consorzi o fondi immobiliari. A tali società si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3.13

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

L'art. 26, comma 4, ha previsto che alle start-up innovative (di cui all'art. 25 comma 2) non si applica la disciplina prevista per le società non operative (di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e in perdita sistematica (di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

L'art. 36, comma 8, ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, stabilendo che non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, a condizione che i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto se l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non supera il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. I predetti ricavi marginali vanno assoggettati a tassazione in base alle regole ordinarie previste dal TUIR.

3.14

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

L'articolo 1, comma 412, ha prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, riguardante l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.

L'articolo 1, comma 501, ha modificato l'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riducendo dal 27,5 per cento al 20 per cento la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 4, comma 73, della legge n. 92 del 2012, ai sensi del quale le modifiche citate hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012). Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame.

L'art. 1, comma 506, ha modificato, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 2-bis dell'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni. La percentuale dell'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita, indicata nel comma 2 del predetto art. 1 è aumentata, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento.

R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

4.1**Generalità**

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel **rigo RF1, campo 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, consultabile sul sito Internet

dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Strumenti", unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

In caso di esercizio di più attività, il codice da indicare sarà quello relativo all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Per le disposizioni in merito alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché in riferimento alle cause di inapplicabilità dagli studi di settore si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi e dei parametri.

Nel predetto rigo RF1, **colonna 2**, i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore in fase accertativa devono compilare l'apposita casella indicando uno dei seguenti codici:

- 1 - inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 - cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 3 - ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 4 - ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro.
Ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore individuate ai punti 3 e 4, si evidenzia che i decreti di approvazione degli studi di settore possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli studi di settore;
- 5 - periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 6 - periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- 7 - altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 8 - determinazione del reddito con criteri "forfetari" (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili);
- 9 - incaricati alle vendite a domicilio;
- 10 - classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata;
- 11 - modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 12 - inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2012 prevista dal DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).

Nel rigo RF1, **colonna 3** i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, devono compilare l'apposita casella indicando uno dei seguenti codici:

- 1 - inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 - cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 3 - ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569;
- 4 - periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 5 - periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 6 - determinazione del reddito con criteri "forfetari";

- 7 - incaricati alle vendite a domicilio;
- 8 - classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell'applicazione dei parametri;
- 9 - modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, quando quella cessata e quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l'apposita casella di **colonna 4** del rigo RF1.

La **colonna 5** del rigo RF1 va barrata dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del modello studi di settore e sono dispensati dalla presentazione del modello Indicatori di Normalità Economica. Per ulteriori chiarimenti concernenti la verifica dei soggetti esclusi dalla compilazione del modello Indicatori di Normalità Economica si rinvia alle istruzioni dei relativi modelli.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Nel **rigo RF2**, va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al decreto ministeriale di approvazione dello specifico studio di settore).

Adozione dei principi contabili internazionali

In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, le società che cambiano il criterio di valutazione dei beni fungibili (criterio UFO), di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del TUIR, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all'art. 93, dell'abrogato comma 5, del TUIR, passando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l'esercizio di apposite opzioni.

Ai sensi del comma 60, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48 ha stabilito le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, del predetto art. 1.

In particolare i criteri di neutralità previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto art. 13, le disposizioni dell'art. 83 del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Tali disposizioni si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS/IFRS già adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale.

Si ricorda che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge n. 244 del 2007, al regime impositivo ai fini dell'IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2009, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classifiche, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

Si ricorda che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011 sono state definite le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Nel **rigo RF3**, la **casella 1** va barrata dai soggetti che nella redazione del bilancio d'esercizio adottano, ai sensi del Decreto legislativo n. 38 del 2005, i principi contabili internazionali. La **casella 2** va barrata dai soggetti che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del citato decreto, si avvalgono della facoltà di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione

delle rimanenze di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del TUIR; si ricorda che tale opzione è esercitabile dai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. La **casella 3** va barrata dai soggetti che, ai sensi del medesimo art. 13, comma 4, si avvalgono della facoltà di continuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in base al criterio del costo. Si precisa che le opzioni di cui alle predette caselle 2 e 3 non sono revocabili.

Ai sensi dell'art. 92-bis del TUIR la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del FIFO, anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercanti le attività di:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

Tale disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/FRS ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Qualora siano state esercitate le opzioni per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento ai dati esposti nel quadro RV; se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione nel rigo **RF54**; in caso contrario, la differenza va indicata tra le variazioni in aumento nel rigo **RF14**.

4.2

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF4** o **RF5**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi. La perdita che va indicata nel rigo **RF5** non deve essere preceduta dal segno "meno".

Nel **rigo RF6**, vanno indicati gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (minori) minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dello stesso art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, nel testo previgente le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 3, lettera q), n. 1, della legge finanziaria 2008. In particolare, in **colonna 4**, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell'eccedenza pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo **EC20**, colonna 2, e nelle **colonne 1, 2 e 3**, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili (importo del rigo **EC7**, colonna 2), agli altri beni (importo del rigo **EC12**, colonna 2) e agli accantonamenti (importo del rigo **EC19**, colonna 2).

■ Variazioni in aumento

Con riferimento alla **colonna 1** del **rigo RF7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d'imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quella che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel **rigo RF7**, **colonna 2**, comprensive dell'importo indicato in **colonna 1**.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel presente quadro.

In particolare, nella **colonna 1** del **rigo RF66** va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze e nella **colonna 2** l'importo complessivo delle sopravvenienze; nel successivo **rigo RF67** va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in **colonna 1**, e per le sopravvenienze in **colonna 2**.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF34**, **colonna 1 e/o 2**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo **RF66** (colonne 1 e 2) del predetto prospetto ed una

variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF7, colonna 2**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RF67 del prospetto stesso. Ad esempio, in caso di scelta del periodo massimo di rateazione, l'importo da indicare corrisponde ad un quinto dell'ammontare delle plusvalenze e sopravvenienze fiscali, indicate nel suddetto rigo RF34.

Nello stesso **rigo RF7** va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.

Ai sensi dei commi 126 e 130 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, successivamente all'ingresso nel regime speciale delle società di investimento immobiliare (SIIQ e SIIINQ) - vedere in Appendice la voce "SIIQ e SIIINQ" - l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto di eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.

A tal fine nel predetto rigo RF7, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, va indicata anche la quota delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze, degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalle predette società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario, qualora, a scelta della società, non assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRIS, e nel rigo RF34, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, anche l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui all'art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione.

Con riferimento al rigo RF8, si ricorda che, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel presente quadro.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RF68 del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF35** e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RF69 del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF8** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RF9** va indicata l'ammontare corrispondente alle maggiori componenti negative di reddito dedotte ovvero alle minori componenti positive di reddito assoggettate a tassazione per effetto delle ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del TUIR poste in essere dalla società risultante dall'aggregazione ai sensi dei commi da 242 a 249 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione ovvero per effetto della cessione dei beni iscritti o rivalutati ai sensi delle predette disposizioni.

Il **rigo RF10** deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito per indicare il relativo ammontare. A titolo di esempio, tale rigo va compilato dai soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 155 del TUIR, qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime. In tal caso nel rigo va riportato l'importo risultante dal rigo RT14 del quadro RT. L'eventuale perdita va esposta nel rigo RF37 non preceduta dal segno meno. Si ricorda che in presenza di opzione per la "lump sum tax" è necessario depurare l'utile d'esercizio dei costi e dei ricavi afferenti le attività rientranti nella determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel **rigo RF32**, indicando il **codice 99** nell'apposito campo, va indicata la somma dei costi specificamente inerenti dette attività, risultanti da apposita annotazione separata nei registri contabili, e della quota dei costi riferibili indistintamente a tutte le attività non deducibili.

determinata nel rigo RF17, colonna 3. Inoltre, nel **rigo RF54**, indicando il **codice 99** nell'apposito campo, va riportata l'ammontare dei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono determinati forfetariamente. Analoga modalità di compilazione va utilizzata dai soggetti che adottano i regimi di cui ai commi 1093 e 1094 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006:

- le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 devono indicare nel rigo RF10 il reddito determinato ai sensi dell'art. 32 del TUIR. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 8**, rispettivamente, nei **righe RF32 e RF54**;
- le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006 devono indicare nel rigo RF10 il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 8**, rispettivamente, nei **righe RF32 e RF54**.

Per le plusvalenze di cui all'art. 86, comma 1, del TUIR e le minusvalenze di cui all'art. 101, comma 1, del TUIR relative ai beni strumentali alla produzione del reddito di impresa che adottano i regimi di cui ai commi 1093 e 1094 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 si rinvia al decreto 27 settembre 2007, n. 213.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 37, comma 4-bis, e 185 del TUIR), e a norma dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.

Si ricorda che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma:

- del 6 aprile 2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi (art. 4, comma 5-otties, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 4);
- del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013 (l'articolo 8, comma 3, Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122).

In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell'art. 90 del TUIR (per gli immobili di interesse storico o artistico vedere la voce "Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44" nelle "Note alla disciplina del reddito di impresa"). Si precisa che - ai sensi dell'art. 2 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, comma 1, della citata legge, il relativo reddito dei fabbricati di cui all'art. 90 del TUIR non concorre alla formazione del reddito imponibile per la durata di sospensione legale dell'esecuzione di sfratto, con un massimo di otto mesi.

Si ricorda che l'art. 29, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha ulteriormente differito la sospensione degli sfratti esecutivi al 31 dicembre 2012 prevista dalle disposizioni dettate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 412, legge 24 dicembre 2013, n. 228.

Se il fabbricato si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale", sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 37, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.

Pertanto, nei **righe RF12 e RF39** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF11** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Nel **rigo RF13, colonna 3**, l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1, anche nel caso in cui la società si avvalga delle seguenti disposizioni:

"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri",

da evidenziare in **colonna 1**.

[Art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195]

[Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore",

da evidenziare in **colonna 1**.

(Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146)

In **colonna 2**, va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotta dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

[Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Si precisa che l'adeguamento agli studi di settore "ai fini IVA" deve essere indicato nell'apposita sezione contenuta nel quadro RS denominata "Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA".

Nel **rigo RF14**, deve essere indicato l'ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 94 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi, assume rilievo anche ai fini fiscali.

Nel **rigo RF15**, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40).

Nel **rigo RF16**, nella **colonna 1**, va indicata l'importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR; al fine di determinare l'importo dell'ecedenza di tali interessi passivi va compilato l'apposito prospetto posto nel presente quadro RF.

In **colonna 2**, del medesimo rigo RF16, va indicata l'importo della precedente colonna 1 e degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR; interessi obbligazionari indeducibili, ai sensi dell'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993). Si precisa che nella presente colonna 2 deve essere indicata l'ammontare indeducibile degli interessi passivi sostenuti dai soggetti di cui al comma 5 dell'art. 96 del TUIR, primo periodo.

Nel **rigo RF17**, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l'intero ammontare dell'Irap risultante a conto economico. Nel **rigo RF54**, va indicata la quota dell'Irap versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (codici 12 e 33). Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'Irap versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 14 aprile 2009).

Nel **rigo RF18, colonna 1**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lett. f), h), se di importo non superiore a euro 2.065,83, lett. l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, lett. m), n), o).

In **colonna 2**, oltre l'importo di colonna 1, va indicata l'importo delle spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR. Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF19**, va indicato l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR.

Nel **rigo RF20, colonna 2**, va indicato l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni imputate al conto economico non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR (ivi incluse quelle riferibili a svalutazioni in società di capitali trasparenti) nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 del TUIR e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili. In tale colonna va indicato anche l'importo delle minusvalenze realizzate, a norma dell'art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo ai sensi dell'art. 109, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR.

Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.

Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per le esenzioni di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non si applica il comma 3 dell'art. 85 del TUIR, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni individuati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio; per questi soggetti si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (comma 3-bis dell'art. 85 del TUIR).

La valutazione dei sopra menzionati strumenti finanziari rileva secondo le disposizioni contenute nell'art. 110, comma 1-bis, del TUIR.

Ai sensi del comma 3-quinquies dell'art. 109 del TUIR i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo art. 109 non si applicano ai predetti soggetti, ad eccezione del caso di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011.

Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in **colonna 1**.

Nel **rigo RF21**, va indicata la quota indeducibile:

- delle minusvalenze imputate al conto economico derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, del TUIR;
- delle minusvalenze realizzate imputate al conto economico relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione;
- della differenza negativa imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.

Nel **rigo RF22, colonna 1**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali imputate al conto economico eccedenti l'importo deducibile ai sensi degli artt.

102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997. Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Si ricorda che per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le quote di ammortamento del costo dell'avviamento e dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall'imputazione al conto economico (comma 3-bis, dell'art. 103, del TUIR).

Inoltre nel rigo RF22, **colonna 2**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili imputate al conto economico, per la parte che eccede l'importo deducibile ai sensi dell'art. 104 del TUIR e, in **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF23**, vanno evidenziate le variazioni in aumento, di cui agli art. 118 e 123 del TUIR, connesse alla partecipazione alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e ss. del TUIR; in particolare vanno indicati gli importi corrispondenti:

- alla retifica degli ammortamenti civilistici effettuati dalla cessionaria per l'importo corrispondente alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore di libro e quella calcolata sul valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente dei beni che sono stati trasferiti nei precedenti periodi d'imposta in regime di neutralità di cui all'abrogato art. 123 del TUIR (**colonna 1**); nel caso contrario la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF54;
- alla variazione in aumento pari alla differenza residua tra il valore di libro e il valore fiscale dei beni acquisiti nell'abrogato regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori di tale regime (**colonna 2**);
- alle somme versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell'esercizio dell'opzione per il consolidato ai sensi dell'art. 118, comma 4, del TUIR (**colonna 3**); per le somme percepite in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti per effetto dell'opzione occorre operare una corrispondente variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF54. Si precisa che in caso di interruzione totale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio di cui all'art. 124 e 126, comma 2, del TUIR e dell'art. 13 del DM 9 giugno 2004, la società o ente già consolidante deve operare le variazioni in aumento e in diminuzione del proprio reddito secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 1, del TUIR. In tale ipotesi, nel rigo RF23, colonna 4, va indicata la corrispondente variazione in aumento, mentre la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF54. Negli stessi righi vanno indicate le somme percepite o versate di cui all'art. 124, comma 6, del TUIR.

Nel **rigo RF24**, va indicato l'ammontare:

- in **colonna 1**, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR; tale importo va indicato anche in colonna 3;
- in **colonna 2**, delle spese di rappresentanza imputate a conto economico, di cui all'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, diverse dalle precedenti; tale importo va indicato anche in colonna 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare l'importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d'imposta nel quadro RS, rigo RS101 (vedere in Appendice la voce "Spese di rappresentanza").

Nella **colonna 3**, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, del TUIR nonché le spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF43.

Nel **rigo RF25**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione imputate al conto economico eccedente, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF54, indicando il **codice 6** nell'apposito campo.

Nel **rigo RF26, colonna 1**, va indicato l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza imputati al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR. In **colonna 2**, va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106 del TUIR; per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione le svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio ovvero nel limite dello 0,50 per cento per i crediti erogati a partire dal 1° luglio 2009 eccedenti la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti; si precisa che per i soggetti IAS, il predetto limite non si applica alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati. In **colonna 3**, va indicato l'importo degli altri accantonamenti imputati al conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF27**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, che eccede quella deducibile nel periodo di imposta, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR. Si ricorda che la variazione della riserva sinistri è deducibile nell'esercizio in misura pari al 30 per cento della componente di lungo periodo (pari al 75 per cento della medesima riserva sinistri); l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei diciotto periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 2**, oltre all'ammontare di colonna 1, l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che eccede la parte deducibile, ai sensi dell'art. 111, comma 1-bis, del TUIR. Si ricorda che la variazione di tali riserve concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'art. 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'art. 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.

Nel **rigo RF28**, va indicato l'importo delle spese e degli altri componenti negativi imputati al conto economico, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR. Con specifico riferimento al secondo periodo di tale comma, si ricorda che le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini dell'applicazione di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR.

Nel **rigo RF29**, vanno indicate le perdite su cambi imputate al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (v. art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, sezione I. In tale rigo va altresì indicata, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF30**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui all'art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli indicati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista.

Nel **rigo RF31** va indicato:

- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti, in applicazione dei principi contabili internazionali (si vedano il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48 e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011), inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011;

- in **colonna 1**, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 3;
- in **colonna 2**, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, anch'essi già ricompresi in colonna 3.

Nel **rigo RF32**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, la quota pari al 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 2**, l'ammontare dell'incentivo fiscale derivante dall'applicazione del comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (c.d. Tremonti-ter), pari al corrispettivo o al valore normale dei beni oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 del predetto art. 5 fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento; per effetto della revoca dell'agevolazione il reddito imponibile, relativo al periodo di imposta in cui si verifica la cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, è aumentato (cfr. Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 dell'Agenzia delle Entrate) avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti;
- **codice 3**, l'ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti nell'art. 95, comma 3, del TUIR;
- **codice 4**, l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
- **codice 5**, il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- **codice 6**, l'ammontare delle eventuali svalutazioni imputate al conto economico delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;
- **codice 7**, i redditi imputati da trust trasparenti o misti;
- **codice 8**, l'ammontare dei costi dell'attività propria delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e delle società costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006;
- **codice 10**, l'ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 marzo 2008;
- **codice 11**, l'ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione prevista nel medesimo comma 2-ter;
- **codice 12**, l'ammontare negativo risultante dalla determinazione del reddito esente secondo le disposizioni relative alla disciplina delle SIIQ e delle SIIHQ di cui al prospetto del presente quadro RF, rigo RF105 (vedere in **appendice** la voce "SIIQ e SIIHQ");
- **codice 13**, le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- **codice 14**, la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR;
- **codice 15**, la differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 7 e all'art. 160, comma 2, del TUIR;
- **codice 16**, l'ottanta per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002,

- l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
- **codice 17** l'intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (vedere la voce "Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
 - **codice 19** l'ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo, entro la fine del quinto periodo d'imposta successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, dei beni oggetto di rivalutazione ai sensi dei commi 16 e seguenti dell'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008;
 - **codice 23** la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta;
 - **codice 24** per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il 100 per cento degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
 - **codice 25** l'ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Decreto legislativo n. 38 del 2005, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l'ammontare, ai sensi del successivo comma 6, derivante dall'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR. Si precisa che resta ferma l'ineducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi e che, la suddetta irrilevanza può riguardare anche l'ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli espressamente menzionati nel citato art. 13, comma 6;
 - **codice 26** l'ammontare rideterminato dell'agevolazione spettante sul relativo bene acquistato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora la certezza del diritto a percepire i contributi in conto impianti si verifichi in un esercizio successivo a quello in cui si è effettuato l'investimento agevolabile;
 - **codice 29** l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale per le quali è stata applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2009 e realizzate ai sensi del comma 3 del citato art. 14 nei tre periodi d'imposta successivi;
 - **codice 30**, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-*quater*, del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;
 - **codice 31**, l'ammontare delle riserve iscritte in bilancio, nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 giugno 2011;
 - **codice 32** l'intero importo imputato a conto economico della spesa per la perizia giurata di stima, predisposta per conto della società o ente, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF54 "Altre variazioni in diminuzione" con l'apposito codice identificativo (si veda l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 come prorogato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106);
 - **codice 33**, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo;
 - **codice 34** i costi relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento ai soci, e/o familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 36-*quaterdecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (si veda la circolare del 15 giugno 2012, n. 24/E);

- **codice 35**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR;

- **codice 99**, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.

Nella **colonna 37** va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.

■ Variazioni in diminuzione

Nel **rigo RF36** va indicato l'importo degli utili distribuiti, imputati al conto economico, nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato.

Nel **rigo RF37**, va indicato l'eventuale perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente nel quadro RT, indicata nel rigo RT14.

Nel **rigo RF38**, va indicato l'intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR, anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e o prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 1, del D.M. 23 aprile 2004.

Nel **rigo RF40**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF41, colonna 2**, va indicata:

- la quota costante imputabile al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR, dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione negli esercizi precedenti. L'ammontare complessivo delle svalutazioni è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai sensi dell'art. 82, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio formate negli esercizi precedenti a quella in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quella in cui esse si sono formate; tale importo va indicato anche in **colonna 1**;
- la quota costante imputabile al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate, ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis, del TUIR, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dagli enti creditizi e finanziari. L'ammontare complessivo delle predette svalutazioni è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Si ricorda che per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009 la predetta disposizione si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nel **rigo RF42**, vanno indicate:

- in **colonna 1**, le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative alle eccedenze della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni iscritte nel bilancio degli esercizi precedenti rispetto all'importo deducibile, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR. Si precisa che, ai sensi dell'art. 82, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione;
- in **colonna 2**, oltre all'ammontare di colonna 1, l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che non concorre alla determinazione del reddito, ai sensi dell'art. 111, comma 1-bis, del TUIR. Si ricorda che la variazione di tali riserve concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.

Nel **rigo RF43**, va indicato:

- in **colonna 1**, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell'art. 109 del TUIR diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR (vedere in Appendice la voce "Spese di rappresentanza");
- in **colonna 2**, le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, comprensive delle spese indicate in colonna 1, per l'ammontare deducibile ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008; le predette spese, da indicare anche in colonna 4, non sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se non rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il citato decreto ministeriale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto in commento, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS101 del modello UNICO SC 2012), qualora deducibili nel presente periodo d'imposta nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale;

Nella **colonna 3**, oltre all'importo di colonna 2, va indicato l'importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR) e l'importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell'art. 109 del TUIR.

Nel **rigo RF44**, va indicato l'ammontare delle imposte anticipate imputate al conto economico.

Nel **rigo RF45** vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 91 del TUIR comma 1, lett. a) e b), non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF46**, va indicata la quota esente:

- delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- della differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo). Ai fini della determinazione della quota esente occorre avere riguardo alla data di realizzo della plusvalenza; per effetto dell'art. 1, commi 33, lett. h), e 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le cessioni effettuate o decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 la quota esente è pari all' 95 per cento; l'esenzione in misura pari all'84 per cento è prevista per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR, la quota esente è pari al 50,28 per cento della plusvalenza.

Nel **rigo RF47**, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, imputati al conto economico ed esclusi da tassazione, ai sensi dell'art. 89 del TUIR, in misura pari al 95 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 58, lett. d), della legge n. 244 del 2007, all'art. 89 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.

In particolare, in tale rigo va indicato il 95 per cento:

- delle somme attribuite o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del

- capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47, comma 7, del TUIR);
 - della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; se l'associante ha dedotto in base alla disciplina previgente all'IRES remunerazioni corrisposte per contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, non si applica il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell'associato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo n. 344 del 2003;
 - degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione. L'esclusione dalla formazione del reddito per il 95 per cento si applica al verificarsi della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.
- In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR, la misura dell'esclusione degli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, imputati al conto economico è pari al 50,28 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta.

Nel **rigo RF48**, vanno indicati, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis del TUIR relativi a redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM) ai sensi dell'art. 167, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.

Nel **rigo RF49**, va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM; per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dal Decreto legislativo n. 461 del 1997, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4-bis, del Tuir. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal Decreto legislativo n. 461 del 1997, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4 bis del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.
- Si precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 75, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sui proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto;
- credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi; le società di gestione del risparmio che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del D.L. n. 351 del 2001, relativamente ai fondi preesistenti al 26 settembre 2001, continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni (norma abrogata dall'art. 9 comma 6, del D.L. n. 351 del 2001, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 dello stesso decreto-legge). Pertanto, sui proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

Nel **rigo RF50, colonna 4**, va indicato:

- l'ammontare del reddito esente ai fini IRES, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 30 del 1998, del reddito

prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca mediterranea; ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'80 per cento del reddito derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;

- il 64 per cento, pari al 80 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- l'importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 (vedere la voce "Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134" nelle "novità della disciplina del reddito d'impresa");
- l'ammontare del reddito esente di cui al rigo RF105 ai sensi dell'art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come determinato nel prospetto del presente quadro RF (vedere in **Appendice** la voce "SIQ e SINQ"); tale importo va evidenziato anche in **colonna 1**;
- l'importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009 (c.d. bonus capitalizzazione); tale importo va indicato anche in **colonna 2**;
- l'importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 2-quater e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010 (cc.dd. Reti di imprese), di cui al rigo RS105, colonna 2; tale importo va evidenziato anche in **colonna 3**.

Nel **rigo RF51**, vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (v. art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF52**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ovvero derivante da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'ineducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo.

Nel **rigo RF53, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati direttamente al patrimonio, fiscalmente rilevanti, in applicazione dei principi contabili internazionali (si vedano il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48 e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011), inclusi i differenziali imputati direttamente al patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011.

In **colonna 1**, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 2.

Nel **rigo RF54**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, l'importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
- **codice 2** l'importo le minusvalenze di cui all'art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione;
- **codice 3**, l'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate

- all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo svindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci;
- **codice 4**, l'importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interna assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
 - **codice 5**, l'importo delle somme distribuite da trust;
 - **codice 6**, l'importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF25;
 - **codice 7**, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze;
 - **codice 8**, l'ammontare dei ricavi dell'attività proprio delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ad esclusione dei ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso abitativo nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole qualora marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata (si veda la voce "Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"), e l'ammontare dei ricavi delle società costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006;
 - **codice 11**, la quota dell'ammontare deducibile del saldo negativo riportato nell'apposito prospetto del quadro RQ del modello UNICO SC dell'anno di competenza relativo per i soggetti che, redigendo il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, hanno applicato le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui ai decreti ministeriali del 30 luglio 2009 e dell'8 giugno 2011 per il riallineamento, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, delle divergenze esistenti;
 - **codice 12**, l'importo pari al 10 per cento dell'Irap versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008). Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF17;
 - **codice 13**, l'importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell'esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell'art. 96 del TUIR;
 - **codice 14**, l'importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), contabilizzata per competenza, non ancora percepita;
 - **codice 15**, l'importo delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e fiscalmente irrilevanti per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all'art. 86 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV;
 - **codice 16**, l'importo delle minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite determinate ai sensi dell'art. 101 del TUIR, non imputate al conto economico ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza; ai sensi del comma 2-bis del predetto art. 101 del TUIR (introdotta dal comma 58, art. 1 della legge n. 244 del 2007) in deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis;
 - **codice 17**, l'importo deducibile nel presente periodo d'imposta in relazione ai marchi e all'avviamento e altri beni immateriali a vita utile indefinita per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 (si veda l'art. 10 del decreto ministeriale 8 giugno 2011);
 - **codice 18**, l'importo degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio

- nazionale di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzzi e riserve;
- **codice 19**, per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, qualora la cooperativa abbia attribuito l'avanzo derivante dall'attività con i soci senza transitare a conto economico;
 - **codice 20**, le indennità e i premi per il fermo definitivo dei natanti corrisposti alle imprese di pesca;
 - **codice 21**, la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 7 e all'art. 160, comma 2, del TUIR;
 - **codice 22**, l'ammontare che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2005, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, deriva dall'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
 - **codice 23**, l'ammontare dell'effettivo beneficio spettante ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 o seguito di successiva revoca dei contributi in conto impianti contabilizzati in diminuzione degli investimenti agevolati;
 - **codice 28**, l'importo della deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione; in base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR, costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
 - **codice 29**, l'importo della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti;
 - **codice 30**, l'importo della quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima, predisposta per conto della società o ente, di cui all'art. 2 comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni. In quest'ultimo rigo vanno altresì indicate le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta;
 - **codice 31**, l'importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo;
 - **codice 32**, l'ammontare dei proventi distribuiti dai fondi diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, già imputati per trasparenza ai sensi del comma 3-bis del citato art. 32;
 - **codice 33**, l'importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa. Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF17 (vedere la voce "Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
 - **codice 34**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta;
 - **codice 99**, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.
- Nella **colonna 37** va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Nel **rigo RF56**, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:

$$RF4 \text{ o } RF5 + RF6, \text{ colonna } 4 + RF33 - RF55$$

Nel caso di partecipazione in società semplici residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 240 del 1991, da indicare nel **rigo RF57, colonna 1** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF58, colonna 1**). Nella colonna 1 del rigo RF57, vanno altresì riportati i redditi imputati da società in nome collettivo e in accomandita semplice evidenziati nel rigo RS100 colonna 2, aumentato dell'eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo RF57. Si ricorda che le perdite attribuite dalle suddette società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato la perdita. L'ammontare degli utili imputati al conto economico nonché delle riprese di valore delle partecipazioni va indicata nel **rigo RF36**. (Le svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece, nel **rigo RF32**, tra le altre variazioni in aumento).

In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 del TUIR, nel **rigo RF57, colonna 2** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF58, colonna 2**) va indicata, l'ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, così come risultante nell'apposito prospetto nel presente quadro.

Nel **rigo RF57, colonna 3**, va indicata la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative (comprese le società in nome collettivo e in accomandita semplice) ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Nel **rigo RF57, colonna 4**, va indicata la somma dell'importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RF58, colonna 3**, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RF59, colonna 2**, va indicata l'importo derivante dalla seguente somma algebrica: $RF56 + RF57 \text{ colonna } 4 - RF58 \text{ colonna } 3$.

Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno "-".

Si precisa che, nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF57, l'importo da indicare nel rigo RF59 colonna 2 non può essere inferiore al "reddito minimo". In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della **colonna 1**, del **rigo RF59** che contiene l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica:

$$RF58 \text{ colonna } 3 - (RF56 + RF57 \text{ colonna } 4 - RF59 \text{ colonna } 2)$$

Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa.

L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS. In caso di trust trasparente la perdita o una parte di essa in caso di trust misto deve essere indicata nel quadro PN.

L'ammontare delle erogazioni liberali da indicare nel **rigo RF60**, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF59**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 100, comma 2, lettere h) ed i), del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi. Nell'ipotesi in cui nel rigo RF59 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF62 senza essere preceduto dal segno meno.

4.3

Reddito del trust misto

Nel **rigo RF63, colonna 3**, va indicato il reddito o la perdita rispettivamente di cui ai rigi RF61 o RF62. Nelle **colonne 1 e 2** va indicata, in caso di Trust misto, la quota del predetto reddito o perdita da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.

Nel **rigo RF64, colonna 3**, va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti utilizzabili in diminuzione del reddito conseguito dal Trust. Nelle **colonne 1 e 2** va indicata, in caso di Trust misto, la quota delle predette perdite da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.

conto, nell'ammontare suddetto della quota IRAP, in corrispondenza dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal successivo periodo d'imposta.

In **colonna 3**, del **rigo EC21**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e dell'utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione, accantonato a riserva.

R7 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRES

7.1 IRES

Nel **rigo RN1**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo [vedere in **Appendice** la voce "Liberalità in favore del Terzo settore"];
- in **colonna 2**, il reddito di rigo RF61 (e/o RF73, col. 2), al netto dell'importo indicato in colonna 1.

Nel **rigo RN2**, va indicata la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF62 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, col. 2). Se l'importo del rigo RF62 è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, col. 2, la differenza tra RF62 e RF73, col. 2, va riportata nel rigo RN1, colonna 2.

Nel **rigo RN3**, va indicato l'ammontare del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento e quello previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM. Nel **rigo RN4, colonna 3**, va indicato l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF59, colonna 1, o RF73, colonna 1 (qualora sia compilata la sezione delle società sportive dilettantistiche) nonché l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, da evidenziare anche nella **colonna 1** e nella **colonna 2**. In particolare va indicato, nella **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore all'ottanta per cento del suddetto reddito (art. 84, comma 1, del TUIR) e, nella **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR). Si precisa che l'ammontare delle perdite indicate in colonna 3 non può eccedere la somma algebrica dei rigi da RN1, colonna 2 a RN3. Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RF83. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte o titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Resta fermo l'utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento di cui al rigo RN3. Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 del TUIR, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR).

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo proprio o derivante dalla partecipazione in società non operative di cui al comma citato.

Nel **rigo RN5**, va indicato:

- in **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF (come sopra individuate), al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo RN4. A tal fine, riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva:

$$\text{rigo RN1, col. 2} + \text{rigo RN3} - \text{rigo RN6, col. 1}$$

- in **colonna 3**, la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2 a RN4, colonna 3, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Dette perdite vanno diminuite dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare - da indicare in **colonna 2** - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, commi 5 del TUIR. In colonna 3, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita. Le perdite residue devono essere riportate nell'apposito prospetto del quadro RS "perdite d'impresa non compensate".

Si precisa che ai sensi del comma 56-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, introdotto dall'art. 9 del decreto-legge n. 201 del 2011, la perdita del presente periodo d'imposta è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla suddetta perdita ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del citato comma 56-bis.

Nel **rigo RN6**, va indicato:

- in **colonna 1** il reddito minimo di cui al rigo RF83 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF57, colonna 3;
- in **colonna 2**, l'ammontare risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2, a RN4, colonna 3; qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo della predetta colonna e la somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2, a RN4, colonna 3;
- in **colonna 3**, l'ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza dell'importo indicato nella colonna 2;
- in **colonna 4**, il reddito imponibile pari alla differenza tra l'ammontare indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3.

Nel **rigo RN7, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di provvedimenti agevolativi e, **colonna 3**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN8, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 27,5 per cento e, **colonna 2**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN9**, va indicata l'imposta corrispondente al reddito imponibile di cui ai rigi **RN7** e **RN8**.

Nel **rigo RN10**, vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN9:

- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 e euro 103.291,38 mediante versamento bancario o postale;
- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, effettuate in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'importo corrispondente alla rata indicata nel quadro RS, rigo RS85 relativamente alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR devono comprendere nel medesimo rigo l'ammontare delle donazioni effettuate in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova ai sensi dell'art. 8 della legge 6 marzo 2001, n. 52, per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Nel **rigo RN11**, va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i rigi RN9 e RN10.

Nel **rigo RN12**, va indicato l'importo di rigo RN3.

Nel **rigo RN13**, va indicata la somma dei crediti per imposte pagate all'estero, come già esposti nel rigo CE26 del quadro CE, nelle colonne 8 e 9 dei rigi RS75 e RS76 (art. 167, comma 6 e comma 7 del TUIR ed art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006), nonché nel rigo RF65, colonna 3.

Nel **rigo RN14, colonna 2**, vanno indicati, tra gli altri:

- nei limiti dell'imposta netta, i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, indicati nel rigo RS102; tale importo va indicato anche in **colonna 1**;
- il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, all'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, all'art. 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, all'art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, e all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 86 del 2002 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 26, comma 1, del TUIR;
- il credito d'imposta spettante in caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali immobiliari anteriormente al quarto esercizio successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale previsto dai commi 119 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, pari all'imposta sostitutiva assolta proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali immobiliari alienati;
- il credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, in caso di realizzo degli immobili e dei diritti reali immobiliari ricevuti in conferimento prima della scadenza del termine triennale previsto dal comma 137 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

In tale rigo vanno altresì indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di congruaggio, ai sensi dell'abrogata art. 107 del TUIR.

Nel **rigo RN17**, va indicata la differenza tra gli importi dei rigi RN11 e RN16.

Nel **rigo RN18**, va indicato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta del rigo RN17, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN19**, va indicata l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione, compresa l'eccedenza trasferita dalla società trasparente ex art. 115, di cui al rigo RF65, colonna 6, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2012 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Nel **rigo RN20**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN19 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nel **rigo RN21**, va indicato, in caso di Trust misto, la quota dell'eccedenza di cui al rigo RN19, al netto dell'importo indicato al rigo RN20, attribuita ai beneficiari del Trust e riportata nel quadro PN, rigo PN12.

Nel **rigo RN22, colonna 1**, va indicata l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, va indicato l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF65, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, righe da RK17 a RK19); i soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, devono evidenziare in **colonna 3**, l'importo di cui ai rigi RK10 e RK11. In **colonna 4** deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del TUIR (ad esempio quella relativa ai beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC oggetto di realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione).

Nella **colonna 5** va indicato il risultato della seguente somma algebrica (RN22, col. 1 + RN22, col. 2 - RN22, col. 3 + RN22, col. 4).

Nel **rigo RN23, colonna 2** o nel **rigo RN24** va indicata l'importo dell'IRES dovuta o a credito, corrispondente alla seguente somma algebrica: $RN17 - RN18 - RN19 + RN20 + RN21 - RN22$, col. 5.

Nel **rigo RN23, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRES che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il saldo dell'IRES.

L'importo di rigo RN24, per la parte dell'IRES che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN25**.

Si ricorda che, l'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o non è rimborsabile né compensabile, se il relativo importo non supera euro 12,00.

R8 - QUADRO PN - IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST

8.1

Generalità

Il presente quadro va compilato dai Trust con beneficiari individuati (cd. "Trust trasparenti") che ai sensi dell'art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, i Trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l'imposta.

In presenza di Trust senza beneficiari individuati (cd. "Trust opachi") i redditi conseguiti restano nella disponibilità del Trust stesso che deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta mediante la compilazione del quadro RN.

Non è escluso, tuttavia, che un Trust sia contemporaneamente opaco e trasparente (cd. "Trust misto") qualora, ad esempio, l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito resti nella disponibilità del Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati. In tal caso, il Trust è soggetto ad IRES per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il presente quadro PN.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003	<p><i>Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.</i></p> <p>Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.</p>
Finalità del trattamento	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.</p> <p>I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy.</p> <p>Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.</p>
Dati personali	<p>I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.</p>
Modalità del trattamento	<p>La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per abbinamento di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.</p> <p>In particolare sono titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.A., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.</p>
Diritti dell'interessato	<p>Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.</p> <p>Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Economia e delle Finanze - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma.
Consenso	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.</p> <p>Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.</p> <p>La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</p>

RF41	Quota costante delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio	(di cui c. 3, art. 106 del TUB)	.00	.00
RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)	(di cui comma 3)	.00	.00
RF43	Spese/componenti negativi non dedotti o non imputati a c/e		.00	.00
RF44	Importi anticipate			.00
RF45	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))			.00
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)			.00
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)			.00
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis			.00
RF49	Ammontare dei crediti di imposta se imputati al conto economico			.00
RF50	Reddito esente e detassato		.00	.00
RF51	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)			.00
RF52	Spese ed altri componenti negativi (da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis)			.00
RF53	Applicazione IAS/IFRS			.00
RF54	Altre variazioni in diminuzione			.00
RF55	Il TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE			.00
Determinazione del reddito	RF56	SOMMA ALGEBRICA (A + B) + C + D - E		.00
	RF57	Renditi da partecipazione	.00	.00
	RF58	Rendite da partecipazione	.00	.00
	RF59	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (e perdite)	perdite non compensate	.00
	RF60	Erogazioni liberali		.00
	RF61	REDDITO		.00
	RF62	PERDITA		.00
Reddito del trust misto	RF63	Reddito imponibile o perdita	da riportare nel quadro RN	.00
	RF64	Rendite di periodi d'imposta precedenti	da riportare nel quadro RN	.00
Importi ricevuti	RF65	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o FN)		.00
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RF66	Importo complessivo da rettificare ai sensi degli articoli 86, comma 4	.00	.00
	RF67	Quota costante dell'importo del rigo RF66	.00	.00
	RF68	Importo complessivo da rettificare ai sensi dell'art. 86, comma 3, lettera b)		.00
	RF69	Quota costante dell'importo del rigo RF68		.00
Reddito delle società sportive dilettantistiche	RF70	Proventi e altri componenti positivi		.00
	RF71	Plusvalenze patrimoniali		.00
	RF72	Rendite scomputabili		.00
	RF73	Reddito imponibile	perdite non compensate	.00
Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi	RF74	Esclusione		
		Disapplicazione società di comodo		
		Soggetto in perdita sistemico		
		INTERESSE		
		Imposta sul reddito		
		IRA ²		
		IWA ⁴		
		Casi particolari		
		Valore medio		
		Percentuale		
		Valore dell'esercizio		
		Percentuale		
		Rischi presunti		
		Rischi effettivi		
		Reddito presunto		
	RF75	Titoli e crediti	.00	1,50%
	RF76	Immobili ed altri beni	.00	4,75%
	RF77	Immobili A/10	.00	4%
	RF78	Immobili abitativi	.00	3%
	RF79	Altre immobilizzazioni	.00	12%
	RF80	Boni piccoli comuni	.00	0,9%
	RF81	Totale	.00	
	RF82	Renditi esclusi ed altre agevolazioni		.00
	RF83	Reddito imponibile minimo		.00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su modelli necessariamente a stampa continua.



| | | | |

PERIODO D'IMPOSTA 2012

RN1	Reddito		Liberato		
RN2	Perdita				
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata di cui da anni precedenti	in misura piena		
RN5	Perdite	Perdite non compensate	Proventi esenti		
		Reddito minimo	Reddito	ACE	
RN6	Reddito imponibile				
RN7	a) di cui		soggetta ad aliquota del	%	
RN8	b) di cui		27,5%		
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile				
RN10	Detrazioni				
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)				
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				
RN13	Credito per imposte pagate all'estero				
RN14	Altri crediti di imposta	di cui per immobili colpiti dal sisma dell'abruzzo			
RN15	Ritenute d'acconto				
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei righe da RN12 a RN15)				
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente				
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese				
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione				
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro RN				
RN22	Accanti	Eccedenze utilizzate	Accanti versati	Accanti emessi	Recupero imposta sostitutiva
RN23	Imposta a debito				Eccedenze utilizzate
RN24	Imposta a credito				
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RC)				